

N. 00019/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 03033/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3033 del 2010, proposto da:  
Plostar s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Santamaria, presso il  
cui studio, in Milano, Galleria del Corso, 2, è elettivamente domiciliata;

**contro**

Comune di Bianzone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso  
dagli avv. Gino Ambrosini e Alessandro Dal Molin, con domicilio eletto  
presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Leopardi, 22;

**per l'annullamento**

- del diniego di permesso di costruire emanato con provvedimento (nota  
raccomandata) del resp. sportello unico del comune di Bianzone prot. n.  
4393 del 23.10.2010;

e, ove occorra,

- della nota del resp. sportello unico del comune di Bianzone 7.10.2010,  
prot. n. 4143 di preavviso di diniego;

- della nota del resp. sportello unico del comune di Bianzone 30.9.2010,

prot. n. 4066, di richiesta di integrazioni;

- della nota del resp. sportello unico del comune di Bianzone 22.9.2010, prot. n. 3965 del 23.9.2010, di richiesta di integrazioni;

- della nota del resp. sportello unico del comune di Bianzone 9.8.2010, prot. n. 3441 del 10.8.2010 di richiesta integrazioni;

- della nota del resp. sportello unico del comune di Bianzone 27.7.2010, prot. n. 32654 del 28.7.2010, di comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento;

- di tutti gli atti ad essi connessi, conseguenti e/o presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bianzone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

La Plostar s.r.l. impugna il provvedimento del 22 ottobre 2010, con cui il Comune di Bianzone ha rigettato la domanda di permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo fabbricato artigianale, e gli ulteriori atti endoprocedimentali indicati in epigrafe, articolando le seguenti doglianze: violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione; erroneità e vizio del procedimento; violazione dei principi di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza della p.a.; contraddittorietà e sviamento, sotto una pluralità di profili.

L'amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio deducendo, oltre all'infondatezza nel merito delle censure, l'improcedibilità del ricorso avendo la ricorrente presentato una nuova domanda di permesso di costruire.

Con ordinanza n. 116 del 14 gennaio 2011, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente ed ha ordinato all'amministrazione un motivato riesame, cui però la stessa non risulta avere provveduto.

All'udienza dell'8 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L'eccezione formulata dalla difesa dell'amministrazione resistente non è fondata: la presentazione, in data 28 aprile 2011, di una nuova domanda di permesso di costruire non fa comunque venire meno l'interesse della parte ad una decisione circa la legittimità di un provvedimento che ha ad oggetto un differente progetto edilizio.

Il Collegio ritiene di confermare le valutazioni espresse in sede cautelare, ritenendo fondata la censura con cui viene lamentato il difetto di motivazione.

Il provvedimento impugnato, invero, non chiarisce le ragioni per le quali l'amministrazione ha ritenuto di non condividere le controdeduzioni presentate dalla ricorrente con nota del 15 ottobre 2010, a riscontro del preavviso di rigetto del 7 ottobre 2010, limitandosi ad affermare la inaccogliabilità dell'istanza.

Ciò viola l'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, ai sensi del quale dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto va dato conto nella motivazione del provvedimento finale (cfr. T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. I, 8 novembre 2011, n. 1343).

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)